

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2023, n. 28-7934

Criteri e disposizioni per l'applicazione di deroghe temporanee finalizzate a garantire il soddisfacimento dei requisiti gestionali nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori e per pazienti psichiatrici.



Seduta N° 416

Adunanza 18 DICEMBRE 2023

Il giorno 18 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 08:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Andrea TRONZANO

DGR 28-7934/2023/XI

OGGETTO:

Criteri e disposizioni per l'applicazione di deroghe temporanee finalizzate a garantire il soddisfacimento dei requisiti gestionali nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori e per pazienti psichiatrici.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

con Deliberazione n. 21-1132 del 13.03.20 la Giunta Regionale ha approvato indicazioni di dettaglio per i servizi sociali durante l'emergenza del virus COVID-19, rinviando a successive deliberazioni gli eventuali ulteriori indirizzi per garantire la completa operatività di tutti i servizi residenziali, qualora, a causa di possibili conseguenze dovute al COVID-19, si verificassero emergenze relative all'assenza di personale;

tali ulteriori indicazioni sono state approvate con DGR n. 4-1141 del 20.3.2020 "Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19", considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nonché l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale aveva determinato notevoli difficoltà di reperimento delle qualifiche professionali di ambito socio-sanitario, rendendo quindi difficile il mantenimento dei necessari standard gestionali dei servizi nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, quali residenzialità anziani, disabilità, minori, come peraltro evidenziato dai gestori delle strutture con diverse note inviate agli uffici regionali; in particolare la Deliberazione suddetta, vista la situazione drammatica venutasi a creare nelle strutture residenziali piemontesi e l'esito sostanzialmente infruttuoso dello scorrimento delle graduatorie vigenti e degli avvisi per il reclutamento straordinario di personale:

ha temporaneamente consentito fino a nuove disposizioni, in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore, di poter assolvere parte del monte di assistenza tutelare,

nonché quello assegnato alla figura dell'educatore professionale, anche con altre figure professionali;

ha previsto che il periodo di lavoro svolto nelle strutture residenziali e semi-residenziali dal personale di cui alla lettera c) della stessa per assolvere a parte del monteore di assistenza tutelare possa essere valutato quale credito formativo ai fini dell'ottenimento della qualifica di OSS, da disciplinarsi con successivo provvedimento deliberativo.

Dato atto che:

con DGR n. 8-3950 del 22.10.2021 “Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. D.G.R. n. 46 – 5662 del 25 marzo 2002. Disposizioni, a parziale modifica dell'allegato B) della D.G.R. n. 52-409 del 26 luglio 2010, in materia di fabbisogno professionale del profilo di Operatore Socio Sanitario, per il triennio formativo 2022-2024” si è dato atto del fabbisogno professionale di Operatore socio sanitario rilevato per il triennio formativo 2022-2024;

con riferimento alla DGR n. 2-1181 del 30.3.2020 è stata prevista la possibilità per gli operatori assunti ai sensi della DGR 4-1141/2020 suddetta di accedere alla formazione per acquisire la qualifica di Operatore Socio Sanitario anche mediante il riconoscimento di crediti in relazione al periodo di lavoro svolto nelle strutture;

con DGR n. 20-4955 del 29.04.2022, stante la necessità di garantire il proseguimento dell'attività e la continuità nell'assistenza nelle strutture, è stata modificata e integrata la DGR n. 4-1141/2020, prevedendo quanto segue:

l'assunzione di altre figure per poter assolvere parte del monteore di assistenza tutelare, che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, così come stabilito dalla DGR 4-1141/2020, con esclusione degli operatori che abbiano conseguito la laurea triennale in Educazione Professionale (classe di laurea L/SNT2), può essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

il mantenimento in servizio degli operatori assunti ai sensi della DGR 4-1141/2020 per l'assolvimento di parte del monteore di assistenza tutelare è consentito, con obbligo di iscrizione degli stessi al primo corso disponibile per l'ottenimento della qualifica di OSS, entro il 31.12.2025, tenuto conto che l'iscrizione al corso suddetto deve avvenire entro il termine massimo della programmazione formativa di cui alla direttiva per il periodo 2022-2024 approvata con DGR n. 3-5145 del 31/05/2022;

il mantenimento in servizio degli operatori assunti ai sensi della DGR 4-1141/2020 per l'assolvimento di parte del monteore ordinariamente assegnato agli Educatori è consentito per il tempo necessario al reperimento di personale in possesso di titolo di Educatore professionale e della conseguente riorganizzazione del servizio, che prioritariamente dovrà tenere in considerazione l'interesse delle persone a cui è rivolta l'attività di educazione, e comunque entro il 31 dicembre 2022.

Rilevato che la possibilità di assumere personale in base alle indicazioni delle Deliberazioni n. 4-1141/2020 e n. 20-4955/22, terminata il 31.12.2022, ha consentito di garantire l'attività e la continuità nell'assistenza nelle strutture residenziali e semiresidenziali del Piemonte, ma continua a permanere la grave criticità data dall'estrema difficoltà a reperire figure con qualifica di OSS, alla quale si è aggiunta quella a reperire Educatori, così come è emerso dall'Osservatorio della Residenzialità e a seguito dei numerosi incontri avvenuti con i gestori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Dato atto che:

la Direzione Sanità, di concerto con il settore Residenzialità del DIRMEI, ha ritenuto di avviare uno studio volto a rilevare in modo puntuale le effettive carenze di personale sanitario, assistenziale e

sociale nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili, minori, pazienti psichiatriche e con dipendenze, in tutto il territorio della Regione Piemonte;

al suddetto studio, concluso il 15 settembre 2023, condotto su un campione di 1903 strutture, hanno aderito un numero significativo pari a 1260 strutture, con una percentuale di risposta a riguardo delle strutture per anziani, disabili e per pazienti psichiatriche di circa il 70%, e per minori di circa il 50%;

dai dati suddetti è risultato che, per soddisfare il fabbisogno reale di personale delle attuali strutture per anziani, disabili e minori che hanno risposto, mancano, tra l'altro, circa n. 2000 OSS e circa n. 350 Educatori professionali.

Considerato che la grave situazione in cui versano gli organici delle strutture, causata dalla carenza di operatori rispondenti ai requisiti di legge, dai tempi spesso lunghi e dai limiti imposti dalle procedure per la formazione del personale, nonché in quanto trattasi di professioni a rischio di burn-out che determina un elevato turn-over, può influire sulla capacità di offerta dei servizi e sulla qualità dei servizi stessi.

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di garantire il soddisfacimento dei requisiti gestionali, nel caso in cui le strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori debbano procedere alla sostituzione di personale assente a vario titolo o dimesso, prevedere quanto segue:

in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore ed esclusivamente per i periodi sotto riportati, in caso di impossibilità a reperire personale in possesso del titolo professionale previsto dalle norme, da dimostrarsi mediante documentazione comprovante l'avvenuta ricerca di personale negli ultimi tre mesi rimasta senza esito, sono consentite:

- l'assunzione, in qualsiasi tipologia strutturale sia previsto un monte ore assegnato all'OSS, a partire dalla data del presente provvedimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, di altre figure per poter assolvere parte di tale monte ore, che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che possiedano il diploma di scuola secondaria di primo grado e siano in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - stiano frequentando un corso per OSS;
 - abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di assistente familiare;
 - abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;
 - abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità;
 - siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D.Lgs n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.);
- il mantenimento in servizio fino al 31 dicembre 2026 degli operatori assunti ai sensi del punto suddetto, per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza tutelare, con obbligo di iscrizione degli stessi al primo corso disponibile per l'ottenimento della qualifica di OSS da acquisirsi entro la data suddetta;
- l'assunzione, a partire dall'adozione del presente provvedimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, di operatori in possesso di una laurea triennale in Servizio sociale (classe L-39), laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87), laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24), laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51), per assolvere parte del monte ore assegnato alla figura dell'educatore professionale nelle tipologie strutturali ove lo stesso è previsto;
- il mantenimento in servizio degli operatori assunti ai sensi del punto suddetto, per l'assolvimento di parte del monte ore ordinariamente assegnato agli educatori, è consentito entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026.

Ritenuto, altresì, di stabilire che le strutture per pazienti psichiatrici (S.R.P.), fermo restando quanto previsto dalla DGR n. 9-6485 del 06.02.2023, possono avvalersi alle medesime condizioni della suddetta possibilità di utilizzare altre figure per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza socio-sanitaria, purché le stesse vengano impiegate in luogo di Operatori Socio Sanitari e non di medici, infermieri, educatori professionali, Tecnici della Riabilitazione e psicologi.

Dato atto che sono confermate le disposizioni di cui alla DGR n. 20-4955/2 applicabili per gli operatori assunti entro il 31.12.2022.

Ritenuto di prevedere che il periodo lavorativo svolto dall'entrata in vigore della presente deliberazione dal personale assunto per poter assolvere parte del monte ore di assistenza tutelare in affiancamento a un OSS, sarà riconosciuto come credito formativo nei corsi, da disciplinare con successivo provvedimento.

Tutto ciò premesso,

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge,

vista la DGR n. 21-1132 del 13.03.20;

vista la DGR n. 4-1141 del 20.3.2020;

vista la DGR n. 2-1181 del 30.3.2020;

vista la DGR n. 8-3950 del 22.10.2021;

vista la DGR n. 20-4955 del 29.04.2022;

delibera

1. di stabilire che, al fine di garantire il soddisfacimento dei requisiti di esercizio, nel caso in cui le strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori debbano procedere alla sostituzione di personale assente a vario titolo o dimesso, in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore, per i periodi sotto riportati ed esclusivamente nella comprovata impossibilità a reperire personale in possesso del titolo professionale previsto dalle norme, da dimostrarsi mediante documentazione comprovante l'avvenuta ricerca di personale negli ultimi tre mesi rimasta senza esito, sono consentite:
 - in qualsiasi tipologia strutturale sia previsto un monteore assegnato all'OSS, a partire dalla data del presente provvedimento e entro e non oltre il 31 dicembre 2024, l'assunzione di altre figure per poter assolvere parte di tale monteore, che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che possiedano il diploma di scuola secondaria di primo grado e siano in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - stiano frequentando un corso per OSS;

- abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di assistente familiare;
 - abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;
 - abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitaria a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità;
 - siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D.Lgs n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.);
- il mantenimento in servizio degli operatori assunti ai sensi del punto suddetto, per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza tutelare, è consentito fino al 31 dicembre 2026 con obbligo di iscrizione degli stessi al primo corso disponibile per l'ottenimento della qualifica di OSS da acquisirsi entro la data suddetta;
 - l'assunzione, a partire dall'adozione del presente provvedimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, di operatori in possesso di una laurea triennale in Servizio sociale (classe L-39), laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87), laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24), laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51), per assolvere parte del monte ore assegnato alla figura dell'educatore professionale nelle tipologie strutturali ove lo stesso è previsto;
 - il mantenimento in servizio degli operatori assunti ai sensi del punto suddetto, per l'assolvimento di parte del monte ore ordinariamente assegnato agli Educatori, è consentito entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026;
2. di stabilire che le strutture per pazienti psichiatrici (S.R.P.), fermo restando quanto previsto dalla DGR n. 9-6485 del 06.02.2023, possono avvalersi alle medesime condizioni della suddetta possibilità di utilizzare altre figure per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza socio-sanitaria, purché le stesse vengano impiegate in luogo di Operatori Socio Sanitari e non di medici, infermieri, educatori professionali, tecnici della riabilitazione e psicologi;
 3. di dare atto che resta confermato quanto previsto dalla DGR n. 20-4955/22 per gli operatori assunti entro il 31.12.2022;
 4. di prevedere che il periodo lavorativo svolto dall'entrata in vigore della presente deliberazione dal personale assunto per poter assolvere parte del monte ore di assistenza tutelare in affiancamento a un OSS sarà riconosciuto come credito formativo nei corsi, da disciplinare con successivo provvedimento;
 5. di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.